



**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO
AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE – ASSEGNO ORDINARIO
PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
SETTORE TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI E SETTORE TURISMO**

Tra

la Società GE.FI.L. SPA, con sede in La Spezia (SP), Piazzale del Marinaio 4/6 C.F./P.Iva 01240080117 - mail personale@sigmatel.it, pec gefil@arubapec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Serio Vincenzo,

e

le OO.SS.

Filcams CGIL in persona di Danilo Lelli

Fisascat CISL in persona di Elena Vanelli

Uiltucs UIL in persona Marco Marroni

Confcommercio di PADOVA in persona di Giuliano Gazzea

VISTI

- l'art. 29 del D.Lgs. 148/2015;
- la Circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015;
- il Messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015;
- il Decreto Interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016;
- il Decreto Interministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016;
- la Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016;
- la Circolare Inps n. 130 del 15 settembre 2017;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

PREMESSO CHE:

- l'azienda GE.FI.L. SPA svolge attività di: riscossione, liquidazione, accertamento, rimborso e ogni altra attività di incasso, definizione e gestione, ivi compreso il contenzioso, delle entrate tributarie, patrimoniali e comunque di qualunque natura di spettanza degli enti locali ed eventualmente anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali
- l'azienda applica il CCNL Terziario – Commercio ed è strutturata su n. 7 unità produttive, situate in:

- La Spezia (SP) – Piazzale del Marinaio nr. 4/6;
- Padova (PD) – Zona Industriale Nord - Seconda Strada nr. 16/18
- Verona (VR) – Via Saffi nr. 4

- d. Venezia (VE) – Sestriere S. Croce nr. 982/A
 - e. Vigevano (PV) – Via del Popolo nr. 17
 - f. Modena (MO) – Via G. Galilei, 165 c/o Polizia Locale
 - g. Napoli (NA) – Via Poggioreale – Torre 7 – c/o Campania Bonifich
- c) l'azienda ha attualmente un totale di n. 40 dipendenti;
- d) l'azienda è iscritta all'associazione datoriale Confcommercio
- e) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- f) l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.;
- g) l'azienda:
- ha già fruito di un precedente autorizzato periodo di integrazione salariale con causale COVID-19

TUTTO CIÒ PREMESSO


- 1) l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso al FIS – assegno ordinario, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 e successivi interventi normativi;
- 2) si è provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione dalla prestazione di lavoro, anche non continuativa, dal 01/06/2020 al 30/06/2020,
 - per totale di massimo ___ settimane e di circa ___ ore a completamento delle iniziali 9 settimane previste dal D.L. n. 18/2020 e non richieste/non interamente fruito e/o
 - esaurito il periodo di 9 settimane precedentemente concesso, per un periodo totale di massimo 5 settimane e per un totale di circa 4.800 ore, come previsto dal D.L. n. 34/2020;
- 3) in tali periodi la prestazione lavorativa dei dipendenti indicati è sospesa nei confronti dell'azienda ed i lavoratori sono consapevoli che percepiranno anticipato dalla stessa quanto previsto dalle norme contrattuali e di legge;
- 4) i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere sono motivati da esigenze tecnico produttive aziendali;


- 5) nel periodo di sospensione/riduzione dell'attività con utilizzo degli ammortizzatori sociali viene prevista la rotazione del personale, per le mansioni equivalenti compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali; l'Azienda si impegna a applicare integralmente il Protocollo condiviso Governo- Parti sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti al fine di garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 6) l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni che hanno generato la richiesta, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione/riduzione e informando preventivamente le OO.SS firmatarie il presente accordo.
- 7) il trattamento di integrazione salariale verrà corrisposto con le seguenti modalità:
- X anticipazione da parte del datore di lavoro alle normali scadenze di paga**
- pagamento diretto da parte dell'Inps, su richiesta del datore di lavoro all'Istituto ex art. 19, co. 5, D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i.;
- 8) l'azienda è consapevole delle conseguenze di dichiarazioni mendaci.

Padova, 22 giugno 2020

Il legale rappresentante dell'azienda




Confcommercio



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

